3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Note

- 1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i mammiferi della voce 0106;
 - b) le carni di mammiferi della voce 0106 (voce 0208 o 0210);
 - c) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti e non atti all'alimentazione umana a cagione della loro natura o del loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);
 - d) il caviale e i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).
- 2. In questo capitolo, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in esigua proporzione.
- 3. Le voci 0305 a 0308 non comprendono le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana (voce 0309).

1 (Stato: 1.1.2022)